A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, novembre 2023

Circolare

Oggetto: Comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle imprese
Modalità e termini

Il 9.10.2023 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) del 29.9.2023 che attesta **l'operatività del Registro dei titolari effettivi** di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust* (sezione speciale).

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione:

- imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative);
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del DPR 361/2000);
- trust e istituti giuridici affini.

L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

2. Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio esclusivamente telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, e deve obbligatoriamente essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

È pertanto necessario che gli amministratori delle società siano in possesso della firma digitale (si ricorda che lo SPID non è la firma digitale)**.**

Qualora non fosse così, si raccomanda di provvedere immediatamente alla richiesta, presso la Camera di Commercio o richiedendo l'attivazione ad un diverso ente certificatore (es. Buffetti, Aruba, Infocert, ecc). In caso di nuovo acquisto lo Studio consiglia di scegliere il dispositivo USB.

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

La comunicazione, firmata digitalmente dall'amministratore della società, potrà essere trasmessa:

- direttamente dai soggetti obbligati, seguendo le indicazioni disponibili sul sito web appositamente predisposto all'indirizzo https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home
  Qualora provvediate direttamente alla trasmissione, vi chiediamo gentilmente di far pervenire allo studio copia del modello inviato con relativa ricevuta, unitamente a carta d'identità del/i titolare/i effettivo/i e del legale rappresentante.

- tramite intermediario abilitato alla trasmissione, fornendo quindi delega allo studio (mediante invio del modulo allegato) **entro il 24.11.2023**, unitamente a copia della carta d'identità del/i titolare/i effettivo/i e del legale rappresentante.
  Successivamente lo studio provvederà alla predisposizione della comunicazione, che dovrà comunque essere firmata digitalmente dal legale rappresentante per poter essere trasmessa.

3. Termine per l'invio della comunicazione

La comunicazione deve trasmessa entro il giorno 11.12.2023 dai soggetti già costituiti al 09.10.2023.

I soggetti costituiti dopo il 09.10.2023 dovranno invece provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dall'iscrizione nei relativi registri.

Successivamente, sarà necessario comunicare tempestivamente qualunque variazione e provvedere annualmente alla comunicazione della titolarità effettiva, anche se nulla risulta cambiato rispetto alla comunicazione precedente.

***

Lo Studio è comunque a disposizione per supportare il cliente nella compilazione diretta della comunicazione e per l'individuazione del titolare effettivo.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

NOTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Individuazione del titolare effettivo

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007, titolare effettivo è "*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*".

Imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative)

Per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.

Il sistema utilizzato per l'individuazione del titolare effettivo è quindi quello c.d. "a cascata", secondo il seguente ordine per le società di capitali:

I. <u>Criterio del proprietario</u>

• proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;

• proprietà indiretta: titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

II. <u>Criterio dell'individuazione della figura di controllo</u>

Ai sensi del successivo co. 3 del medesimo articolo, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

• del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
• del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
• dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

III. <u>Criterio dell'individuazione della figura di controllo</u>

In via residuale, secondo il co. 5, qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Persone giuridiche private

Con riguardo alle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000, l'art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007 stabilisce che, come titolari effettivi, sono cumulativamente individuati:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Trust e istituti giuridici affini ai trust

Con riguardo ai trust espressi e agli istituti giuridici affini, sono titolari effettivi (da ritenersi cumulativamente, secondo le Linee Guida CNDCEC febbraio 2021, p. 41) il costituente o i costituenti, il fiduciario o i fiduciari, il

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22 co. 5 primo periodo del DLgs. 231/2007).

Sanzioni

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c., ovvero da 103,00 a 1.032,00 euro (art. 21 co. 1 e co. 3 del DLgs. 231/2007).

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la san-zione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

MODULO ALLEGATO

Comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle imprese

Soggetto/ società _____

Il sottoscritto _____, legale rappresentante della società sopra indicata, dichiara che il/i titolare/i effettivo/i della stessa è/sono:

Titolare/i effettivo/i

1. COGNOME _____
   NOME _____
   C.F. _____
   RESIDENZA _____

2. COGNOME _____
   NOME _____
   C.F. _____
   RESIDENZA _____

3. COGNOME _____
   NOME _____
   C.F. _____
   RESIDENZA _____

Si allegano carte di identità.

Il sottoscritto conferisce mandato allo studio per la predisposizione della comunicazione.

_____

DATA / FIRMA

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it